



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
della
PARTECIPAZIONE
POPOLARE

*(Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29/03/1993
Modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 12/06/2000
Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 05/05/2005
Modificato con deliberazione C.C. n. 102 del 28/09/2010
Modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 08/04/2014)*

REGOLAMENTO sulla PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO I

Gli organi di partecipazione: i Consigli di Frazione

ART. 1

1. Il Comune di Fossano ripartisce il proprio territorio in 13 Frazioni: Cussanio, Gerbo, Loreto, Maddalene, Mellea, Murazzo, Boschetti, Piovani, S. Antonio Baligio, S. Lorenzo, S. Sebastiano Comunia, S. Vittore, Tagliata; in 2 Località: S. Lucia e S. Martino. In ogni Frazione o Località è istituito un Consiglio di Partecipazione.
2. Ogni Consiglio di Frazione o di Località è costituito da 3 membri, tra cui il Capo-cantone.
3. Tutti i Consigli di cui ai commi precedenti sono eletti direttamente dai cittadini residenti di rispettiva appartenenza e residenza territoriale. Hanno diritto al voto i cittadini di maggiore età, in possesso dei diritti civili e politici previsti dalle vigenti leggi dello Stato.

ART. 2

1. Possono essere eletti membri dei Consigli di Frazione tutti i cittadini residenti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 1.
2. L'elezione dei Consigli avviene in forma segreta e nel rispetto della normativa elettorale statale.
3. La consultazione elettorale avviene in locali chiusi ed idonei allo scopo; si svolge di domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00; è indetta dal Sindaco con un preavviso di almeno 30 giorni e secondo un calendario prestabilito; può essere preceduta, anche nel giorno antecedente, da un'Assemblea; è immediatamente seguita dallo scrutinio dei voti.
4. Per il rispetto e l'applicazione del comma 1 del presente articolo, l'elezione avviene su una lista aperta, la stessa degli elettori aventi diritto al voto, contenente dunque i nomi di tutti i cittadini residenti aventi i requisiti.
5. Le schede elettorali, gli elenchi degli elettori, tutto il materiale occorrente sono forniti dall'Ufficio Elettorale del Comune.
6. Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
7. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze, tra questi, il primo ricoprirà la carica di Capo-cantone. In caso di parità tra due o più candidati risultano eletti i più anziani di età.
8. Affinchè l'elezione venga dichiarata valida, occorre che voti almeno il 25% del corpo elettorale avente diritto. In caso di elezione non valida, essa sarà ripetuta l'anno solare successivo con un quorum diminuito del 5%. Nelle more della nuova elezione, viene prorogato il Consiglio di Frazione uscente. La proroga non può durare più di un anno.
9. I Consigli di Frazione, regolarmente eletti, rimangono in carica 5 anni. Il rinnovo degli stessi deve aver luogo, di norma, nella seconda metà del secondo anno della tornata amministrativa.
10. In caso di non accettazione o di dimissioni del Capo-cantone subentra nella carica l'eletto che segue nella graduatoria delle preferenze. In caso di dimissioni da parte di membri dei Consigli, subentrano i primi non eletti nella graduatoria delle preferenze.
11. Il Sindaco, per ogni elezione, designa e nomina un Seggio costituito da un Presidente e da tre scrutatori, uno dei quali incaricato anche delle operazioni di verbalizzazione (ciò al momento della istituzione del Seggio, allorquando può anche essere designato dal Presidente un Vice-Presidente). Gli elettori sono ripartiti in tali seggi in ordine alfabetico. I membri dei seggi elettorali hanno diritto al rimborso delle spese vive e ad un compenso pari all'indennità di seduta spettante ai Consiglieri Comunali.
12. Al termine dello scrutinio, verbali, tabulati, schede votate e schede non votate, vengono trasmessi dal Presidente di Seggio all'Ufficio Elettorale Comunale.

13. Valgono per le schede valide, le bianche e nulle le stesse norme della legge elettorale statale.
14. La proclamazione degli eletti, riscontrata la regolarità delle operazioni e degli esiti elettorali, viene effettuata dal Sindaco.
15. Il titolo di membro di Consiglio di Frazione non dà diritto ad alcuna indennità di carica.

ART. 3

1. I Consigli di Frazione si riuniscono con la frequenza e con le modalità organizzative che ritengono opportune. Per la validità delle riunioni è prevista la presenza di almeno due Consiglieri, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
2. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
3. Di ogni riunione viene redatto regolare atto di verbale in cui registrano: i nomi dei consiglieri presenti, gli argomenti trattati, un breve sunto delle discussioni avviate, le conclusioni e le determinazioni finali. A tal fine, ogni Consiglio nomina, al suo interno, un Segretario verbalizzante. Il verbale è distribuito ai membri del Consiglio nella successiva seduta e in essa approvato; esso è firmato dal Segretario e dal Presidente. Appena approvato, il verbale è trasmesso alla Giunta Esecutiva, ai Capi Gruppo, solo nel caso in cui si configurino istanze rivolte a tali Organi oppure si esprimano valutazioni su questioni di attinenza istituzionale. In questi casi, il materiale sarà trasmesso all'Ufficio di Segreteria del Comune il quale provvederà al suo smistamento agli organi destinatari.
4. Alle determinazioni finali si perviene con una votazione per alzata di mano; è approvata la proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente; in caso di assenza di un membro, è richiesta l'unanimità.
5. Il Comune assicura idonei locali per lo svolgimento di riunioni, incontri, assemblee.

ART. 4

1. Le finalità della presenza e dell'operatività dei Consigli sono quelle di cui al comma 5 dell'art. 45 dello Statuto Comunale.
2. In particolare, i Consigli curano gli interessi della propria comunità territoriale; in riferimento alle attività e alle strutture sociali – ricreative – culturali – sportive esistenti, essi le possono gestire direttamente e autonomamente, fatti salvi i criteri vigenti di corretta conduzione giuridica – tecnica – amministrativa e sentito il parere dell'Amministrazione. Per quanto riguarda la programmazione di manifestazioni, avvenimenti culturali, sportivi, ecc., questa dovrà avvenire in coordinamento funzionale con il settore comunale competente, con tempestiva segnalazione delle attività proposte. I mezzi economici occorrenti per tali attività saranno subordinati alla disponibilità del bilancio comunale ed alla valutazione di merito delle iniziative.
3. Nell'attività di cui al comma precedente, i Consigli, nella persona dei Capi-cantone, sono i referenti diretti dell'Amministrazione Comunale ed hanno la responsabilità del buon andamento e della legittimità del loro operato.
4. L'Amministrazione Comunale assicura ai singoli Consigli un minimo fondo economico per lo svolgimento dell'attività istituzionale di partecipazione. Di tale fondo deve essere data rendicontazione annuale.
5. Oltre alla eventuale gestione diretta dalle attività di cui al precedente comma 2, i Consigli:
 - a) hanno diritto all'informazione amministrativa;
 - b) esercitano e promuovono la partecipazione popolare;
 - c) hanno il diritto di essere consultati dall'Amministrazione Comunale e il diritto di iniziativa e di proposta popolare.

ART. 5

1. I Consigli hanno diritto di accesso, a memoria dell'art. 50 dello Statuto Comunale e del Regolamento specifico, agli atti e ai provvedimenti amministrativi.
2. Premesso che il Comune realizzerà una pubblicazione istituzionale e sistematica a cadenza periodica trimestrale, consistente in un bollettino ufficiale contenente l'elenco dei seguenti atti:
 - a) l'o.d.g. dei Consigli Comunali;

- b) l'elenco dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale, dopo lo svolgimento delle riunioni della stessa, che abbiano attinenza con l'istituto della partecipazione;
- c) l'elenco delle ordinanze aventi carattere generale o di rilevanza pubblica, amministrativa o economica;
- d) avvisi di qualunque tipo, relativi all'attività amministrativa in generale, meritevoli di pubblicazione.

Tale bollettino sarà messo a disposizione dei Consiglieri Comunali, dei Consigli di Quartiere e di Frazione, delle Associazioni iscritte all'Albo.

I Consigli, a richiesta, ottengono dall'Amministrazione Comunale copia degli atti deliberati dalla Giunta, avvenuta l'approvazione della loro esecutività, e copia delle ordinanze di cui al precedente punto c).

- 3. I Consigli possono richiedere di incontrare separatamente o unitariamente, il Sindaco, gli Assessori, i Capi-Gruppo, i Consiglieri Comunali, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti onde aumentare la loro conoscenza sugli atti, sulla attività e sui problemi dell'Amministrazione Comunale.
- 4. I Consigli possono richiedere di incontrare tecnici e funzionari del Comune, al di fuori dell'orario di servizio, previa l'autorizzazione del Sindaco.
- 5. I Presidenti e i componenti dei Consigli di Frazione possono accedere all'Ufficio del Comune presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune.

ART. 6

- 1. Le riunioni dei Consigli sono aperte; possono partecipare – ma senza diritto di intervento – i cittadini interessati. Gli interventi sono ammessi solo su autorizzazione del Presidente. Gli ordini del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza della popolazione interessata tramite affissione in apposita bacheca; le riunioni dei Consigli sono aperte. I verbali e ogni altra comunicazione devono parimenti essere affissi alla predetta bacheca.
- 2. Possono essere convocati incontri tra più Consigli di Frazione, al fine di mettere a fuoco problemi e attività di comune interesse.
- 3. I Consigli devono indire e organizzare Assemblee di Frazione, almeno una volta all'anno. In tali casi, i Presidenti dei Consigli presiedono anche le rispettive assemblee.
- 4. Ogni volta intervenga ai lavori dei Consigli un rappresentante invitato, questi ha diritto di parola ma non di voto.
- 5. Circa le proprie decisioni e la propria attività, ogni Consiglio può produrre dei comunicati stampa.

ART. 7

- 1. I Consigli, singolarmente o collegialmente, devono essere obbligatoriamente consultati in occasione della preparazione degli atti amministrativi di cui al comma 2 dell'art. 46 dello Statuto Comunale.
- 2. La consultazione di cui sopra può aver luogo con la partecipazione dei cittadini, previa la convocazione di Assemblee popolari, distinte per Frazioni o unificate per l'intera popolazione.
- 3. I Consigli possono esercitare il diritto di iniziativa popolare, attraverso gli istituti dell'ISTANZA, della PETIZIONE e della PROPOSTA. Valgono per l'esercizio di tali istituti le norme di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

TITOLO II

Gli organi di partecipazione: le Associazioni e il Volontariato

ART. 8

- 1. Per conformare la sua attività amministrativa secondo i principi della partecipazione democratica e popolare, il Comune istituisce, promuove e attua gli strumenti e le iniziative di cui al comma 7 dell'art. 4 dello Statuto.
- 2. Nel rispetto del pluralismo, il Comune valorizza gli enti, gli organismi, le associazioni di cui all'art. 8 dello Statuto; individua come ulteriori soggetti di partecipazione, oltre ai Consigli di Quartiere e di Frazione, gli organismi nati sul territorio per aggregazione di interessi, cioè l'Associazionismo e il Volontariato; favorisce la formazione e il funzionamento di eventuali consulte espresse dai precedenti organi di partecipazione oppure create per stessa iniziativa comunale.

ART. 9

1. Le organizzazioni di volontariato impegnate nello svolgimento delle attività di solidarietà sociale che rientrano in una delle aree previste dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 460/97 collaborano con l'Amministrazione Comunale per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 45, comma 5 dello Statuto.
2. Le organizzazioni devono avere sede nel Comune di Fossano, oppure se aventi carattere provinciale, regionale e nazionale, devono delegare, per il tramite del proprio legale rappresentante, un proprio membro residente in Fossano a rappresentare l'organizzazione.
3. I rapporti tra le organizzazioni di volontariato e l'Amministrazione Comunale sono subordinati all'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni tenuto presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
4. Si consegue l'iscrizione al Registro tramite una comunicazione scritta indirizzata al Sindaco dal legale rappresentante dell'organizzazione, cui è da allegare la seguente documentazione:
 - copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - bilancio di previsione per l'anno in corso e rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario utile (solo in caso di richiesta di contributo);
 - delega del legale rappresentante ad un componente dell'organizzazione residente in Fossano (solo nel caso di organizzazioni avente carattere extracomunale).
5. La comunicazione può essere fatta in qualsiasi momento dell'anno, con conseguente aggiornamento tempestivo del Registro da parte del competente Ufficio e comunicazione del nuovo elenco aggiornato a tutti gli Uffici comunali interessati.
6. Il diniego dell'iscrizione può essere fatto valere soltanto per motivi di legittimità da parte della I Commissione Consiliare Permanente competente per Affari Istituzionali, su segnalazione dell'Ufficio.
7. Il Registro contiene, per ogni Associazione iscritta i seguenti dati aggiornati:
 - sede;
 - finalità;
 - situazione patrimoniale o di bilancio, se notificata;
 - elencazione dei documenti trasmessi per l'iscrizione;
 - ogni altro elemento utile a dimostrare la presenza e l'attività sul territorio comunale.
8. Ogni Associazione iscritta si impegna, al momento dell'iscrizione, a comunicare tempestivamente all'U.R.P. qualsiasi modificazione statutaria che si dovesse verificare nei dati sopra elencati.
9. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico procede alla revisione periodica dei registri, verificando, attraverso un'attività istruttoria che si può avvalere anche della collaborazione di altri Uffici comunali, la persistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione e lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata.

ART. 10

1. Per l'attivazione delle consultazioni di cui all'art. 46 dello Statuto:
 - a) Se di iniziativa comunale, le riunioni di consultazione obbligatoria, le audizioni o le conferenze straordinarie, da svolgersi in seduta unica collegiale o per gruppi omogenei di istituzioni di partecipazione, devono essere convocate almeno quindici giorni prima, per iscritto, con la precisazione degli argomenti in discussione oltre che del luogo e dell'ora di incontro;
 - b) Se di iniziativa da parte di almeno tre Associazioni, le riunioni, le audizioni e le conferenze devono essere richieste all'Amministrazione Comunale, la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, deve provvedere alla convocazione, con le precisazioni del caso e almeno altri quindici giorni prima della data stabilita, nei confronti di tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale.
2. Delle convocazioni deve essere data notizia ed illustrazione attraverso gli organi di stampa.

ART. 11

1. Dopo la relazione del rappresentante dell'Istituzione che ha promosso l'iniziativa di consultazione, è aperta la discussione nella quale possono essere presentati anche contributi o memorie scritte. I

processi verbali degli interventi orali, da redarre a cura di un funzionario comunale serviranno quale documentazione circa la formalizzazione delle riunioni.

ART. 12

1. Sono consentite, senza particolari norme regolamentari, forme di consultazione e di accordo delle Associazioni tra di loro. Il Comune faciliterà ogni iniziativa in tal senso.
2. Per la attuazione del diritto di accesso delle Associazioni agli atti e ai provvedimenti comunali valgono i principi di cui all'art. 50 dello Statuto Comunale e le norme del Regolamento specifico.

TITOLO III

Gli altri istituti della partecipazione:

l'Iniziativa Popolare e il Referendum Consultivo

ART. 13 - Iniziativa Popolare

1. Le Istanze, le Petizioni e le Proposte sono istituti di partecipazione e di iniziativa popolare previste dall'art. 47 dello Statuto Comunale.
2. Alle Istanze, presentate in forma scritta, viene data risposta – sempre scritta – dal Sindaco o suo Delegato, entro 30 giorni dal ricevimento. Copia delle istanze viene trasmessa anche ai capi-gruppo consiliari, così come la risposta dell'Amministrazione Comunale.
3. Le Petizioni sono presentate per scritto al Sindaco e, per conoscenza, ai capi-gruppo consiliari. L'organo competente per la ricevibilità e per la risposta è la Giunta Esecutiva. Entro 30 giorni dalla ricezione, la Giunta:
 - a) o ne dispone l'archiviazione, motivandone la decisione;
 - b) o affida all'organo competente la risposta in merito; in tal caso sono concessi ulteriori 15 giorni per la trasmissione della stessa agli autori della petizione.In ambedue i casi, il provvedimento deve essere trasmesso, ad opera del Comune, ai capi-gruppo consiliari, per conoscenza.
4. La presentazione delle Proposte è regolata dall'art. 48 dello Statuto Comunale. La Commissione Consiliare competente per la ricevibilità e l'ammissibilità formale delle proposte è la n. I (Finanze, Affari Istituzionali, Bilancio, Programmazione economica). Il Comune in base al comma 13 dell'art. 47 dello Statuto Comunale, provvede ad agevolare le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 14 – Referendum Consultivo

1. Raccolta e autenticazione firme:

Per la raccolta delle firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum devono essere usati fogli in carta libera recanti in epigrafe, a cura dei promotori, il quesito formulato. Tali fogli sono presentati per la vidimazione al Segretario Generale che appone su ognuno di essi il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori.

Per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori dei referendum consultivi valgono le disposizioni di cui all'art. 14 della L. 53/1990 modificato con l'art. 4, comma 2, della L. 120/1999 secondo il quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni redatte con le modalità di cui all'art. 21, 2° comma, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, i Notai, i Giudici di Pace, i Cancellieri e i collaboratori delle Cancellerie del Tribunale e delle Preture e delle Corti d'Appello, i Segretari della Procura della Repubblica, i Presidenti delle Provincie, i Sindaci, gli Assessori Comunali e Provinciali, i Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali, i Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, i Consiglieri Provinciali e Comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco, i Segretari Comunali e Provinciali, i funzionari appositamente incaricati dal Sindaco.
2. Comitato Promotore:

Per la presentazione di proposte di iniziativa referendaria è necessaria la costituzione di un Comitato Promotore che propone il testo integrale del quesito oggetto del referendum. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da garantire la scelta

consapevole degli elettori stessi.

Il quesito referendario viene trasmesso alla Conferenza dei Capi Gruppo per l'esame dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 47 comma 11 dello Statuto Comunale e della verifica della chiara formulazione del testo. Tale responso viene espresso entro 15 giorni dal ricevimento del quesito.

Nel caso in cui sul testo non vi sia parere unanime della Conferenza dei Capi Gruppo, lo stesso sarà sottoposto all'approvazione del primo Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi degli assegnati.

Il Comitato Promotore avvia quindi la raccolta delle sottoscrizioni che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di validazione del 1° modulo di raccolta firme.

3. Disposizioni per lo svolgimento delle operazioni di voto relative ai Referendum Consultivi:

- Hanno diritto di voto i cittadini residenti di maggiore età, in possesso dei diritti civili e politici previsti dalle vigenti leggi dello Stato;
- Il voto viene esercitato in forma segreta e nel rispetto della normativa elettorale statale;
- Le operazioni di voto avvengono in locali chiusi ed idonei allo scopo, nella giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 22. Le 25 sezioni elettorali verranno accorpate e collocate in quattro edifici non scolastici distribuiti sul territorio, di cui tre in Città ed uno in Frazione;
- La data della consultazione è fissata dal Sindaco con un preavviso di almeno 30 giorni dalla verifica di autenticità delle firme stesse. Al termine della consultazione si procede immediatamente allo scrutinio dei voti;
- Come forma di propaganda elettorale, possono essere indette Assemblee di Quartiere, di Frazione o Cittadine, fino al venerdì sera precedente la consultazione;
- Le schede elettorali, gli elenchi degli elettori e tutto il materiale occorrente sono forniti dall'Ufficio Elettorale del Comune;
- Il Sindaco designa e nomina i componenti dei seggi elettorali costituiti da un Presidente e da tre scrutatori, uno dei quali incaricato anche delle operazioni di verbalizzazione (ciò al momento della costituzione del seggio, allorquando può essere anche designato dal Presidente un vice-presidente). I componenti dei seggi elettorali hanno diritto ad un compenso pari ad € 50,00 per gli Scrutatori ed € 70,00 per i Presidenti; gli scrutatori verranno sorteggiati (una prima estrazione per i titolari e una seconda per i supplenti) tra gli iscritti al relativo Albo, qualora con il doppio sorteggio non si raggiunga il numero necessario di scrutatori, si provvederà alla nomina di volontari;
- Valgono per le schede valide, le bianche e le nulle le stesse norme della legge elettorale statale;
- La proclamazione del risultato del referendum consultivo, espletate tutte le operazioni di verifica e di controllo da parte dell'Ufficio Elettorale Comunale, viene effettuata dal Sindaco.

ART. 15

1. Le Assemblee convocate in funzione dell'istituto della partecipazione popolare potranno essere tenute dagli organismi di partecipazione di cui all'art. 45 dello Statuto Comunale, utilizzando, previa richiesta ma gratuitamente, le strutture del Comune.

ART. 16

(Norme transitorie)

1. Gli adempimenti previsti dal presente regolamento saranno attuati con una gradualità rapportata alla creazione delle condizioni economiche e organizzative necessarie.
